

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2569

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**MELONI**)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**NORDIO**)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(**PICHETTO FRATIN**)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(**PIANTEDOSI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL PNRR E LE POLITICHE DI
COESIONE
(**FOTI**)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(**CROSETTO**)

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
(**LOLLOBRIGIDA**)

CON IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
(**MUSUMECI**)

E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(**SCHILLACI**)

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116,
recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in
materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei
fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da
eventi calamitosi

Presentato l'8 agosto 2025

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Il decreto-legge è stato adottato sulla base della straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. "Terra dei fuochi", come di seguito illustrato, nonché al fine di garantire l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione — anche dopo la cessazione dello stato di emergenza — ai soggetti evacuati nelle zone colpite da gravi eventi calamitosi.

La situazione di inquinamento ambientale risulta, infatti, particolarmente grave nelle suddette aree, tanto da non avere eguali nel nostro Paese, sia per le 33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotatorie, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni '80 e '90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità.

Il territorio interessato è rappresentato da 90 Comuni in provincia di Napoli e Caserta, per un totale di circa 150.000 ettari e una popolazione di quasi 2.000.000 di abitanti, con elevati livelli di rischio per la salute dei cittadini presenti in tutti i Comuni e, in modo particolarmente critico, in almeno 30 Comuni.

A quanto sopra evidenziato occorre aggiungere che, ad oggi, risultano ancora da esaminare circa 500 ettari di terreni agricoli inquinati.

Le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di tipo ambientale sottese al provvedimento sono, altresì, riconducibili al fenomeno dei roghi tossici: come noto, infatti, gli incendi, dolosi o colposi, sprigionano nubi di fumo nero con elevato pericolo di rilascio di diossine, oltre a provocare allarme sociale, come accaduto di recente, con ricadute negative sulla sicurezza pubblica.

In proposito, occorre evidenziare che il fenomeno dei traffici illegali di rifiuti, come emerge dalle ultime inchieste giudiziarie, riguarda ormai non più solo la Campania — dove sono riscontrabili delle vere e proprie centrali di gestione illecita dei rifiuti, con problemi connessi di ordine sociale e sanitario, in particolare negli insediamenti spontanei di Giugliano e di Caivano — ma anche altri territori del nostro Paese.

L'odierno intervento normativo trova, inoltre, fondamento nella necessità di corrispondere a quanto richiesto dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025, e in particolare dal Servizio di esecuzione delle sentenze del Consiglio d'Europa (COE), al quale l'Italia deve presentare entro settembre 2025 un Piano d'azione, che segue la Relazione presentata il 14 marzo 2025; le modifiche normative oggetto dell'odierno intervento costituiranno una componente essenziale del Piano d'azione medesimo, il che costituisce ulteriore motivo per l'urgente adozione del presente provvedimento.

In definitiva, le disposizioni proposte costituiscono uno strumento indispensabile al fine di assicurare da subito il ripristino in concreto delle condizioni di vivibilità, dal punto di vista ambientale, sanitario e della sicurezza pubblica, in una larga parte del territorio nazionale a favore degli abitanti, contrastando con decisione la gestione illegale dei rifiuti ad opera della criminalità organizzata.

Esso, per altro verso, tiene anche conto dell'impostazione contenuta nella recentissima direttiva europea sulla tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale, di cui anticipa alcuni contenuti. Detta direttiva, comunque, anche alla luce della recente pubblicazione sulla G.U. della legge di delegazione europea, che contiene anche criteri specifici di delega per la sua attuazione, è già oggetto di un approfondito esame, da parte delle amministrazioni competenti, al fine dell'armonica realizzazione, nell'ordinamento domestico, dei vincoli da essa discendenti.

Lo schema di decreto-legge incide, in primo luogo, sulla disciplina penale sostanziale, mediante mirati interventi sulla legislazione complementare e limitatamente sul codice penale. Quale manovra del tutto conseguente, sono disposti anche arricchimenti del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente, secondo le regole del d.lgs. 231 del 2001.

L'articolo 1 al comma 1, **lettera a)** prevede una modifica all'**art. 212** del testo unico ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito TUA, inserendo un nuovo comma 19-ter, relativo all'Albo nazionale dei gestori ambientali. In particolare viene contemplata una sanzione amministrativa accessoria per le imprese di trasporto iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto terzi di cui alla legge n. 298/1974, laddove le predette imprese commettano una delle violazioni previste dal Titolo VI della parte quarta del testo unico, risultando così destinatarie, tanto delle sanzioni previste per ciascuna violazione, quanto della sanzione della sospensione, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni. L'intervento in esame è finalizzato a disincentivare condotte illecite da parte di imprese professioniste del trasporto che subirebbero forti limitazioni o esclusioni rispetto all'esercizio dell'attività di trasporto.

Il comma 1, alle **lettere b), c), d), e) f), g) e h)** contiene il gruppo di interventi che attingono la disciplina dei rifiuti, attualmente contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006.

In particolare, viene anzi tutto riorganizzata la tutela penale dell'ambiente in relazione alle condotte di abbandono di rifiuti: sebbene allo stato la legislazione vigente conosca soltanto una fattispecie contravvenzionale, lo schema di decreto-legge realizza tre livelli progressivi di offesa, cui corrispondono tre distinti reati.

Il **primo reato**, che resta una contravvenzione, punisce il mero abbandono di rifiuti con pene, tuttavia, più severe di quelle attualmente previste: l'intervento è realizzato con l'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, che sostituisce il comma 1 dell'**art. 255**, di cui viene anche modificata la rubrica in "*Abbandono di rifiuti non pericolosi*" (art. 1, comma 1, lett. b), n. 5). L'intervento si completa con la previsione di una fattispecie soggettivamente qualificata (titolari di imprese e responsabili di enti) punita sempre a titolo di contravvenzione, ma con una pena più elevata (art. 1, comma 1, lett. b) n. 2). Va segnalato che tale ipotesi, prevista al nuovo comma 1.1 dell'**art. 255** sostituisce l'attuale previsione di cui al vigente art. 256, comma 2, che viene di conseguenza abrogato (art. 1, comma 1, lett. d), n. 3), in coerenza con la scelta di cui si è detto di riorganizzare la tutela penale di tutte le condotte di abbandono.

Il **secondo reato**, a natura delittuosa, abbraccia le ipotesi di «*Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari*» di cui al nuovo art. **255-bis** (introdotto con l'articolo 1, comma 1, lett. c), punendo con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, in violazione delle disposizioni degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del testo unico, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Va osservato che la scelta è stata nel senso di introdurre un'autonoma fattispecie di reato, come chiaramente indicano tanto la collocazione entro un'autonoma previsione, con autonomo e distinto *nomen iuris*, quanto la stessa descrizione del fatto. Anche con riferimento a tale ipotesi, è previsto un aggravamento di pena in relazione alla qualità soggettiva degli autori che siano titolari di imprese o responsabili di enti (art. 255-bis, comma 2).

Il **terzo reato**, anch'esso a natura delittuosa, s'incentra sull'abbandono di rifiuti pericolosi di cui all'**art. 255-ter** (introdotto con l'articolo 1, comma 1, lettera c), che è configurabile quando

l'abbandono medesimo avvenga in violazione delle disposizioni extra-penali già sopra menzionate, prevedendosi altresì un aumento di pena là dove si verifichino le conseguenze del pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, del pericolo di compromissione o deterioramento degli elementi essenziali dell'ecosistema ovvero l'abbandono medesimo avvenga in siti contaminati o potenzialmente tali, secondo le previsioni della legislazione speciale. Anche con riferimento a tale ipotesi, è previsto un aggravamento di pena in relazione alla qualità soggettiva degli autori che siano titolari di imprese o responsabili di enti (art. 255-ter, comma 3).

Ulteriori interventi riguardano la disposizione dell'**art. 256**, che punisce la gestione non autorizzata di rifiuti. Detti interventi, introdotti con l'articolo 1, comma 1, lettera d), sono preordinati a trasformare gli illeciti in esso previsti in delitti (sia quanto alla gestione non autorizzata di rifiuti sia quanto alla realizzazione e gestione di una discarica abusiva), con le modifiche conseguenti anche dal punto di vista delle misure di sicurezza patrimoniali e delle sanzioni amministrative accessorie. Va osservato che anche con riferimento a tali ipotesi sono garantiti i trattamenti sanzionatori più severi per i casi in cui la lesione, sia pure a livello di pericolo, raggiunga i beni della vita, dell'incolumità delle persone e dell'ambiente, visto nei suoi elementi essenziali; analogamente, dunque, a quanto operato con riferimento alle ipotesi – base e qualificate – di abbandono di rifiuti. Con riferimento agli ulteriori elementi di raccordo tra le ipotesi di reato previste dall'articolo 256 e quelle precedenti, va anche ribadito che l'ipotesi di abbandono qualificata dalla condizione personale di "titolare dell'impresa o responsabile di enti", attualmente incastonata nell'ambito della gestione non autorizzata di rifiuti (vigente art. 256, comma 2) è stata, come già evidenziato, riposizionata nell'ambito delle ipotesi di cui agli articoli 255 e seguenti, in quanto propriamente attinente alla condotta dell'abbandono di rifiuti.

Secondo la medesima ispirazione e con i medesimi obiettivi di conferire maggiore gravità alle previsioni legali, in corrispondenza del più incisivo disvalore sostanziale dei comportamenti relativi, in senso lato, alla materia dei "rifiuti", lo schema di decreto-legge reca, inoltre, disposizioni modificatrici della fattispecie di reato concernenti la combustione illecita di rifiuti di cui all'**art. 256-bis** (art. 1, comma 1, lett. e), mediante la previsione di un più grave trattamento sanzionatorio là dove si verifichino le conseguenze del pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, del pericolo di compromissione o deterioramento degli elementi essenziali dell'ecosistema ovvero la combustione avvenga in siti contaminati o potenzialmente tali, secondo le previsioni della legislazione speciale, nonché con specifiche previsioni volti a risolvere preventivamente problemi di concorso di norme (comprese quelle codicistiche poste a tutela dell'incolumità pubblica) che potrebbero sollevarsi in relazione allo sviluppo concreto della singola "combustione" in incendio (art. 256-bis, comma 3-ter).

Analogo inasprimento del trattamento sanzionatorio, attraverso la sostituzione del delitto all'attuale fattispecie contravvenzionale, è attuato (art. 1, comma 1, lett. g) con riferimento all'**art. 259**, dedicato alla spedizione illegale dei rifiuti. La trasformazione in delitto si accompagna alla sostituzione della rubrica, che non menziona più il "traffico illecito" ma appunto la "spedizione illegale" con ciò conformandosi al diritto sovranazionale, ed al corretto richiamo ai regolamenti sopravvenuti nella specifica materia.

Si è poi prevista una aggravante speciale per i delitti di cui agli articoli 256, 256-bis e 259 quando i fatti sono commessi nell'ambito nell'attività organizzata di una impresa o comunque di una attività organizzata (**art. 259-bis**, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), che è peraltro costruita sulla falsariga dell'aggravante già prevista per il solo reato di cui all'articolo 256-bis, dal vigente comma 3, che viene di conseguenza abrogato (articolo 1, comma 1, lettera e), n. 2).

Va, infine, evidenziata l'introduzione della corrispondente ipotesi colposa per tutti i casi in cui la fattispecie contravvenzionale, attualmente vigente, sia stata trasformata in delitto, onde evitare di lasciare aperti vuoti di tutela in tutti i casi in cui la condotta, avente ad oggetto il rifiuto, sia supportata da un atteggiamento psicologico soltanto colposo (**art. 259-ter**, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. h).

Quanto agli ulteriori interventi sul terreno propriamente amministrativo, si osserva quanto segue.

Con la modifica dell'art. 255 del TUA (articolo 1 comma 1 lettera b) n. 1, lett. c), lett. d) n. 2) viene prevista, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del codice della strada, quando il reato è commesso attraverso l'uso di veicoli a motore (articolo 1 comma 1 lettera b) n. 1, lett. c), lett. d) n. 2).

Si tratta di una sanzione accessoria che integra la riformulazione dell'art. 255 in esame, così da poter applicare anche la sospensione della patente di guida in ragione del richiamo all'art. 223 comma 1 del Codice della strada, che statuisce, nelle ipotesi previste, che l'agente o l'organo accertatore della violazione ritiri immediatamente la patente e la trasmetta, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'art. 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Attraverso la previsione in esame, si intende ulteriormente disincentivare le condotte illecite di abbandono o deposito di rifiuti ovvero di immissione nelle acque superficiali o sotterranee.

All'articolo 1, comma 1, lett. b) n. 3 e articolo 7 del testo viene razionalizzata la vigente disciplina in tema di getto o abbandono di rifiuti sulla strada, condotta sanzionata sia dal testo unico ambiente che dal codice della strada, con l'introduzione della sanzione delle condotte di abbandono o deposito di piccoli rifiuti poste in essere fuori dalla strada, con o senza l'impiego di veicoli, o sulla strada dai pedoni.

Le nuove previsioni sono, infatti, finalizzate a razionalizzare e a rendere di più diretta applicazione la vigente disciplina in tema di getto o abbandono di rifiuti sulla strada, condotta sanzionata sia dal Testo Unico Ambiente sia dall'art. 15, comma 1, lettere f) e f-bis) del codice della strada.

Il concorso di tali disposizioni, di natura amministrativa e penale, crea difficoltà nell'applicazione delle sanzioni quando la condotta avviene sulla strada con o senza far uso dei veicoli. Peraltro, l'esperienza operativa ha permesso di evidenziare che il vigente articolo 15 del codice della strada prevede due sanzioni di entità diversa per le fattispecie previste dalla lettera f) e dalla lettera f-bis), i cui precetti hanno un contenuto parzialmente sovrapponibile, con evidenti difficoltà concrete nell'applicazione della sanzione alle specifiche situazioni oggetto di verifica e controllo.

Nella nuova previsione del comma 1-bis dell'art. 255 TUA oggetto della disciplina in esame sono i rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis TUA (rifiuti da prodotti da fumo) e 232-ter TUA (rifiuti di piccolissime dimensioni), il cui abbandono comporta una sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.

In sostanza, con la previsione in questione vengono sanzionate le condotte di abbandono o deposito di piccoli rifiuti poste in essere:

- fuori dalla strada, come definita dall'art. 2 codice della strada, con o senza l'impiego di veicoli;
- sulla strada, dai pedoni. È il classico caso del pedone che getta una carta o un residuo di sigaretta per terra.

La norma prevede che l'accertamento delle violazioni sopra descritte può avvenire anche mediante l'ausilio delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza, laddove presenti, posti fuori o all'interno dei centri abitati.

L'utilizzo di tale sistema di rilevazione consente di differire la contestazione della violazione.

Il procedimento volto applicazione della sanzione pecuniaria di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, è affidato al Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione.

Anche in relazione alla fattispecie introdotta dall'art. 255-bis del TUA, viene, contemplata, al comma 3, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del codice della strada, quando il reato è commesso mediante l'uso di veicoli a motore. Al riguardo si richiama quanto sopra detto.

Come già evidenziato, attraverso la previsione in esame si intende ulteriormente disincentivare le condotte illecite relative all'abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari commesse con l'uso

di veicoli, proprio attraverso la sanzione accessoria che determinerebbe forti limitazioni e esclusioni per tutti quei soggetti che svolgono anche attività lavorativa attraverso l'uso di veicoli a motore.

La previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida integra, inoltre, il trattamento sanzionatorio, ove il fatto sia commesso mediante l'utilizzo di veicoli a motore, anche quando ricorrano le più gravi fattispecie di cui agli art. 256 riguardante l'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e l'**art. 258** relativo alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, di cui all'art. 190 comma 1. In questa ultima ipotesi è, infine, prevista anche la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 per le imprese iscritte che hanno in disponibilità il veicolo con il quale è stata commessa la violazione del 2 comma (omessa o incompleta tenuta del registro cronologico).

L'articolo 2 introduce modifiche al codice penale, in coerenza con l'esigenza di rafforzare l'attività di contrasto.

In tale prospettiva, gli interventi sono essenzialmente finalizzati a realizzare due obiettivi fondamentali: il primo è quello di arricchire il catalogo dei **reati ostativi all'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto**, di cui all'articolo 131-bis c.p., inserendovi le ipotesi di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (articolo 2, comma 1, lett. a).

Il secondo versante è minimale, trattandosi soltanto di prevedere, anche per le ipotesi codicistiche relative ai "rifiuti", gli inasprimenti sanzionatori connessi agli eventi di pericolo così come delineati in precedenza; ciò, con ogni evidenza, al fine di evitare "disallineamenti" tra la disciplina penale dei rifiuti, contenuta nella legislazione speciale, e quella disposta dalla parte speciale del codice penale (articolo 2, commi 1, lettere b) e c).

L'articolo 3 contempla una modifica dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale volta a rendere applicabile l'istituto dell'**arresto in flagranza differita** ad una serie di reati, di significativo disvalore penale, diretti a tutelare il bene giuridico ambiente.

L'istituto dell'arresto in flagranza differita, in ragione del quale si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica risulta inequivocabilmente autore del fatto, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto, viene esteso ai più significativi illeciti ambientali, in quanto si ritiene di dover attribuire un ulteriore strumento operativo in grado di intervenire sulle condotte di illecito ambientale, proprio in ragione della rilevanza del bene giuridico protetto, esattamente con la stessa ratio sottesa alla previsione dell'istituto per i reati di violenza di genere, i reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive, nonché le lesioni per il personale sanitario e per il personale delle forze di polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Nello specifico i reati che vengono richiamati, per l'applicabilità dell'istituto *de quo* e della *fiction iuris* in ragione della quale si considera in flagranza anche il fatto verificato con i riscontri video-fotografici entro le 48 ore dall'accadimento materiale, sono, con riguardo al codice penale, l'art. 452-bis (inquinamento ambientale), l'art. 452-ter (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), l'art. 452-quater (disastro ambientale), l'art. 452-sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e l'art. 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), e con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. T.U.A., i reati di nuovo conio di cui agli articoli 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) e 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), nonché i reati previsti dall'art. 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) dall'art. 256-bis (combustione illecita di rifiuti) e dall'art. 259 (traffico illecito di rifiuti).

L'articolo 4 attiene all'ampliamento del novero dei reati contemplati nell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, cui può, quindi, applicarsi l'istituto eccezionale della tecnica investigativa speciale delle **operazioni sotto copertura**, venendo così ad includere nell'ambito di applicazione della norma tutte quelle ipotesi di illecito ambientale ritenute di particolare disvalore penale.

La ragione dell'intervento legislativo trova il suo fondamento nell'esigenza di ampliare le casistiche per il ricorso da parte delle Forze di polizia all'istituto dell'agente sotto copertura, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n. 146/2006 che definisce le modalità di svolgimento della tecnica investigativa speciale indicando una serie di attività "consentite".

Nello specifico, la proposta in esame intende prevedere l'istituto *de quo*, non solo per la fattispecie, già prevista nel novero dei reati del citato art. 9 l. 146/2006, dell'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452 *quaterdecies*, ma anche per i reati di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter* c.p.), di disastro ambientale (452-*quater* c.p.), di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.), di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis*), di abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter*), di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 *commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis*), di combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis*) e di traffico illecito di rifiuti (art. 259) proprio poiché tutte queste fattispecie rappresentano veri e propri "reati spia" dell'operatività di gruppi criminali organizzati.

La possibilità di ricorrere a tale tecnica investigativa speciale, nelle modalità tradizionali della previsione di cui alla lettera a), potrebbe, infatti, garantire l'acquisizione di "elementi di prova" in ordine:

- a) alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata;
- b) alle connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
- c) all'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica, nonché dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento.

L'articolo 5 estende il catalogo di reati per i quali può essere disposta, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 159 del 2011, la misura di prevenzione dell'**amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende**, includendovi pure alcune ipotesi di illeciti penali in materia di rifiuti, ed in particolare i reati di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* del codice penale e 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'articolo 6 apporta modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla **responsabilità da reato dell'ente**, in particolare modificando l'articolo 25-*undecies*, dedicato ai reati ambientali, in termini corrispondenti, e conseguenti, alle modifiche sul piano della legge penale sostanziale.

L'articolo 7 apporta modifiche all'articolo 15 del **codice della strada** e, come già evidenziato all'art. 1 (vedi *supra* relazione illustrativa comma 1-*bis*), deve essere opportunamente letta in relazione alle modifiche apportate al comma 1-*bis* dell'art. 255.

Nello specifico l'intervento di cui all'art. 15 comma 1 lett. f) sanziona la condotta di chi insudicia o imbratta la strada o le sue pertinenze con oggetti diversi dai rifiuti, escludendo le ipotesi di occupazione abusiva prevista e punita dall'art. 20 del codice della strada.

L'intervento di cui all'art. 15 lett. f-*bis*) sanziona la condotta di chi deposita o getta piccoli rifiuti non pericolosi sulla strada, dai veicoli in sosta o in movimento.

Viene aggiunto in fine, il comma 5-*quater* all'articolo 201, in materia di notificazioni delle violazioni, che estende all'articolo 15 comma 1, lett. *f-bis*), le disposizioni di cui all'articolo 201 comma 5-*ter* del codice della strada che consente la possibilità di non procedere alla contestazione immediata delle violazioni, in tal caso anche utilizzando le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.

L'articolo 8 si inserisce nel contesto della tutela ambientale e della salvaguardia della salute pubblica, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti a disposizione degli organi preposti al controllo e alla repressione dei reati ambientali. In particolare, si introduce la possibilità, nell'ambito delle attività investigative e di accertamento delle violazioni previste da specifiche disposizioni del codice penale (artt. 452-bis, 452-*quater*, 452-*quinquies* e 452-*sexies*) e del codice dell'ambiente (artt. 255, 255-bis, 255-*ter*, 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo n. 152/2006), di **avvalersi dei dati contenuti nella Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)**.

Si rappresenta che l'evoluzione delle tecnologie di rilevamento satellitare e delle ortofotografie ha profondamente mutato il modo di analizzare, documentare e dimostrare trasformazioni del territorio: piattaforme come *Google Earth* vengono già utilizzate nei procedimenti giudiziari come prove precostituite di variazioni territoriali; infatti, la giurisprudenza di legittimità ne ha riconosciuto la piena efficacia probatoria, salvo disconoscimento formale. Tuttavia, l'affidamento esclusivo a sistemi generalisti (es. *Google Earth*) presenta dei limiti, soprattutto in termini di datazione certa delle immagini, standardizzazione del dato e riconducibilità istituzionale della fonte. Di qui l'opportunità e il valore aggiunto dell'impiego della Carta nazionale dell'uso del suolo, che presenta vantaggi significativi sul piano tecnico, giuridico e istituzionale.

La Carta nazionale rappresenta uno strumento digitale avanzato, costruito mediante analisi di ortofotografie ad alta precisione, dati multi-temporali provenienti dai satelliti del programma Sentinel, e aggiornamenti sistematici su base triennale. Si tratta di un sistema oggettivo, uniforme e georeferenziato, che consente l'identificazione di poligoni di uso agricolo e non agricolo, la valutazione di variazioni morfologiche e chimico-fisiche del suolo, il monitoraggio di abbandoni, urbanizzazioni irregolari, evoluzione delle aree boschive, la mappatura di suoli inutilizzati o degradati da recuperare, nonché la verifica di conformità degli usi del suolo agli aiuti della PAC.

Le alterazioni della morfologia del suolo, spesso connesse a fenomeni di inquinamento industriale, abbandono di rifiuti o interramenti illeciti, possono compromettere gravemente le funzioni ecologiche e produttive della matrice suolo. La possibilità di sovrapporre nel tempo le immagini contenute nella Carta permette non solo l'individuazione di fenomeni di degrado, ma anche la datazione degli stessi, requisito fondamentale ai fini della responsabilità penale e amministrativa.

L'articolo in esame consente, quindi, orientare le potenzialità della Carta nazionale dell'uso del suolo, anche verso finalità ambientali e giudiziarie. L'obiettivo è quello di rafforzare gli strumenti a disposizione degli organi di controllo e repressione, valorizzando un sistema informativo pubblico, aggiornato, uniforme e dotato di elevata precisione tecnica. L'articolo 8 si muove così nel solco della prevenzione e repressione dei crimini ambientali, favorendo un approccio basato sull'evidenza scientifica e documentale e promuovendo un uso sinergico dei dati pubblici già disponibili, in un'ottica di sostenibilità, legalità e tutela del territorio.

L'articolo 9, infine, individua le misure urgenti per il finanziamento dell'attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi.

In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025 ai fini della realizzazione degli interventi attribuiti al Commissario unico ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie espressamente indicati nel comma 1 in esame.

Alla copertura della spesa si provvede, ai sensi del comma 2, mediante risorse del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.

Il comma 3 dispone l'attribuzione al medesimo Commissario unico dei poteri inerenti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, nonché all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, prevista dall'articolo 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con il medesimo comma 3, inoltre, si attribuiscono al Commissario unico, in materia di bonifica dei siti contaminati, i poteri di diffida del responsabile e di successiva attuazione d'ufficio degli interventi necessari, stabiliti dall'articolo 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si prevede, infine, espressamente che tra i poteri attribuiti al Commissario unico è compresa l'azione di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei responsabili individuati.

L'articolo 10 si prefigge lo scopo di superare le criticità riscontrate nell'applicazione dell'articolo 22-ter, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Detto articolo prevede la possibilità di erogare il Contributo per l'autonoma sistemazione ai soggetti evacuati in conseguenza di gravi eventi calamitosi, previsto dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche successivamente alla scadenza dello stato di emergenza previo rispetto di due requisiti: la verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile e la richiesta dei beneficiari per la concessione del contributo per la ricostruzione. Allo stato, la seconda condizione appena descritta si verifica con particolare difficoltà; infatti l'avvio dei processi di ricostruzione in conseguenza di eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nonché la contestuale introduzione delle disposizioni inerenti la procedura per la richiesta del contributo per la ricostruzione avvengono, nella quasi totalità dei casi, successivamente alla scadenza degli stati di emergenza. Ne consegue che l'attuale formulazione della norma in esame non può trovare concreta applicazione, generando di fatto un'interruzione nell'erogazione del citato Contributo per l'autonoma sistemazione, con conseguente considerevole disagio per la popolazione interessata.

La disposizione mira, quindi, a superare detta criticità consentendo l'erogazione del menzionato contributo di autonoma sistemazione anche nelle more del completamento delle procedure di presentazione delle domande per il contributo per la ricostruzione, fermo restando la necessità di presentare la domanda di contributo entro i termini all'uopo applicabili.

Con riferimento all'**articolo 11**, si evidenzia che con delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino; con la medesima delibera sono stati stanziati euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018.

Con successiva delibera del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022 gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, sono stati estesi al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022.

Con delibera del 23 maggio 2023 gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, sono stati estesi al territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022.

Con delibera del 28 agosto 2023 è stato prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in parola.

Tenuto conto dei limiti normativi, posti dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, attesta l'avvenuta deliberazione dello stato di emergenza per la durata di dodici mesi e l'avvenuta proroga del medesimo stato di emergenza per ulteriori dodici mesi, non è più possibile provvedere ad un'ulteriore proroga in via amministrativa, occorrendo a tali fini apposita disposizione normativa.

La proroga fino al 31 dicembre 2025 dello stato di emergenza deriva dall'esigenza di proseguire, in regime emergenziale, gli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità oggetto delle predette delibere del Consiglio dei ministri.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'articolo 1 reca una serie di disposizioni finalizzate a riorganizzare la tutela penale dell'ambiente in relazione alle condotte di abbandono di rifiuti mediante modifiche al decreto legislativo n.152 del 2006, tramite disposizioni che rafforzano la risposta sanzionatoria rispetto alle ipotesi di reato.

Le disposizioni di cui al presente articolo non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto incidono sulla qualificazione giuridica delle fattispecie di reato interessate dalle modifiche normative introdotte e sul trattamento sanzionatorio, che viene inasprito al fine di sanzionare più duramente i comportamenti lesivi descritti. Per quanto riguarda gli effetti finanziari derivanti dall'esclusione di pene pecuniarie in favore della previsione di pene detentive, senz'altro più afflittive e con maggiore effetto deterrente, si evidenziano i sostanziali effetti compensativi per l'erario derivanti dall'introduzione di sanzioni amministrative più elevate per fattispecie quali per l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e di rifiuti di prodotti da fumo. All'attuazione delle norme di cui all'articolo 1 comma 1 lett. a), lettera b) n. 1, lett. b) n.3, lett. c), lett. d) n.2 si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Analogamente, alle attività di applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera b), n. 4), il Comune provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con l'**articolo 2** vengono apportate modifiche al codice penale soprattutto per realizzare un coordinamento normativo con le norme introdotte dall'articolo 1 del presente decreto nonché per prevedere nuovi fenomeni collegati all'inquinamento dovuto all'abbandono, combustione, discarico non autorizzato e traffico illecito di rifiuti ovvero per punire più gravemente le attività organizzate per il traffico di rifiuti.

Le norme sono dirette a reprimere comportamenti da cui derivano pericoli per la vita o l'incolumità di persone o animali, per l'ecosistema ambientale, per la biodiversità della flora e della fauna determinando inquinamento dell'acqua, dell'aria e del sottosuolo e pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 3** apporta modificazioni all'articolo 382-bis c.p.p. inserendo l'ipotesi di arresto in flagranza differita per i reati previsti in materia ambientale di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterdecies c.p. nonché nei casi di nuova introduzione o modificati dall'articolo 1 del presente decreto riferiti al decreto legislativo n. 152 del 2006.

La disposizione ha carattere procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti, in particolare relativi all'impiego delle Forze di polizia, potrà provvedersi attraverso l'adozione di specifiche misure organizzative nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



L'articolo 4 prevede l'ampliamento anche ai reati ambientali (reati di inquinamento ambientale, di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari, di abbandono di rifiuti pericolosi, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di combustione illecita di rifiuti e di traffico illecito di rifiuti) dell'istituto eccezionale della tecnica investigativa speciale delle operazioni sotto copertura in quanto "reati spia" dell'operatività di gruppi criminali organizzati;

Dal punto di vista operativo, ovvero con riguardo all'impiego delle forze di polizia, l'attuazione della norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 apporta modificazioni all'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inserendo l'ipotesi di amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività economiche illecite anche per i reati previsti in materia ambientale di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies c.p. nonché nei casi di nuova introduzione o modificati dall'articolo 1 del presente decreto riferiti al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Tale misura viene prevista per contrastare la criminalità organizzata, in particolare quando vi sono indizi che l'attività economica sia inquinata o agevolata da organizzazioni criminali. Questo strumento permette al tribunale di nominare un amministratore giudiziario che gestisca i beni, sequestrati o confiscati, legati a tali attività, con l'obiettivo di prevenirne l'utilizzo per scopi illeciti e, ove possibile, di ripristinarne la legalità. L'amministratore giudiziario svolge un ruolo di controllo e gestione, garantendo il rispetto delle normative, il pagamento delle tasse e la continuità aziendale, se possibile.

Le disposizioni perfezionano l'iter procedurale già previsto dalla normativa del codice antimafia ed introducono nuovi elementi di prevenzione relativi alla salvaguardia del patrimonio di enti, società o aziende per i quali si sia paventato il rischio di commistione con interessi di stampo mafioso o per cui sussistano sufficienti indizi di forme di intimidazione o di assoggettamento come previste dall'art. 416-bis c.p., ai fini di garantire l'ordinaria attività d'impresa e tutelare i lavoratori che ivi prestano servizio. Si tratta, comunque, di ridefinire aspetti di natura sostanziale e procedurale della normativa in materia di leggi antimafia, che disciplinano con maggiore specificità ed accuratezza attività di per sé stesse già contemplate e regolamentate, sia per quanto concerne l'ufficio giudiziario competente che per quanto concerne il pubblico ufficiale (amministratore giudiziario) chiamato dal giudice a fungere come proprio ausiliario in qualità di esperto o per meglio dire di "perito". Si conferma l'assenza di profili di maggiore onerosità per la finanza pubblica, in quanto dette attività sono già istituzionalmente svolte dagli organi competenti. Gli importi relativi alla liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario sono ordinariamente posti a carico delle risorse disponibili nell'intera procedura preventiva o dell'eventuale procedura concorsuale che da questa può originarsi.

L'espletamento delle attività giudiziarie connesse alla procedura di amministrazione dei beni in esame, potrà essere adeguatamente fronteggiata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



L'articolo 6 apporta modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità da reato dell'ente e in particolare all'articolo 25-undecies, dedicato alle sanzioni penali in materia ambientale.

In particolare, vengono aumentate in maniera corrispondente tutte le quote minime e massime delle sanzioni pecuniarie previste dalla lettera a) alla lettera e) del primo comma dell'articolo 25-undecies. Vengono aggiunte dopo la lettera e), le lettere e-bis), e-ter), e-quater) che introducono l'aumento delle quote delle sanzioni pecuniarie per i reati di "impedimento del controllo", "omessa bonifica" e "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", con contestuale applicazione a quest'ultimi reati anche delle sanzioni interdittive previste dal comma 1-bis.

Al comma 2, dopo la lettera a), introduce le lettere a-bis) e a-ter) contenenti le previsioni delle sanzioni pecuniarie per gli introducendo reati di cui ai neo-articoli 255-bis e 255-ter di cui al D.lgs. 152 del 2006. Si sostituisce altresì la lettera b), con la previsione di un aumento di tutte le quote delle sanzioni pecuniarie previste dal reato di "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" di cui all'articolo 256 del decreto legislativo n.152 del 2006. Dopo la lettera b) viene aggiunta la lettera b-bis), la quale apporta un aumento delle sanzioni pecuniarie previste dal reato di "combustione illecita di rifiuti" e per quello di "traffico illecito di rifiuti", di cui agli articoli 256-bis del T.U.A.

Sempre al comma 2, viene abrogata la lettera f) e si introduce, dopo il comma 2, un nuovo comma "2-bis)", con il quale si rapporta il contenuto della circostanza attenuante, di cui al nuovo articolo 259-ter, alle ipotesi appena elencate.

Infine, si riformula la disciplina contenuta del comma 7, con l'aggiunta delle corrispondenti modifiche apportate alle previsioni di cui ai commi precedenti, e si specifica l'applicazione della sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati per lo scopo di cui ai reati appena indicati.

L'articolo si limita a prevedere aumenti delle misure edittali e nuove fattispecie sanzionatorie per i reati di nuova introduzione, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati ambientali.

All'articolo 7, unitamente all'articolo 1, comma 1, lett. b) n. 3 dello schema di provvedimento, viene razionalizzata la vigente disciplina in tema di getto o abbandono di rifiuti sulla strada, condotta sanzionata sia dal testo unico ambiente che dal codice della strada, con l'introduzione della sanzione delle condotte di abbandono o deposito di piccoli rifiuti poste in essere fuori dalla strada, con o senza l'impiego di veicoli, o sulla strada dai pedoni.

La disposizione presenta carattere procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 prevede che, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione di violazioni in materia ambientale, sanitaria e agroalimentare, gli organi competenti possano avvalersi dei dati, delle ortofotografie e delle informazioni contenute nella Carta nazionale dell'uso del suolo, predisposta e aggiornata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

La disposizione si limita a consentire l'utilizzo di un sistema informativo già esistente, sviluppato e gestito da un'amministrazione pubblica (AGEA), nell'ambito delle attività istituzionali già in essere. In particolare, la Carta nazionale dell'uso del suolo è uno strumento già operativo, finanziato e realizzato nell'ambito della gestione dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) 2023–2027, quindi già coperto da risorse proprie e vincolate all'attuazione delle politiche agricole e ambientali.



L'infrastruttura tecnologica, la piattaforma digitale, i database e i flussi di aggiornamento sono già attivi e funzionanti, in quanto strumentali all'attività ordinaria di AGEA nella determinazione degli aiuti spettanti agli agricoltori. Non sono previste nuove spese per lo sviluppo di software, acquisizione di dati o formazione di personale, poiché si tratta di integrare funzionalmente l'accesso ai dati a beneficio di altri soggetti pubblici (ad es. autorità giudiziaria, ARPA, ISPRA, enti locali), già dotati di professionalità interne.

La norma non introduce nuovi adempimenti, oneri o procedure gestionali a carico dell'AGEA, né richiede modifiche organizzative o potenziamento delle strutture esistenti. L'Agenzia continuerà a svolgere le sue attività ordinarie nei limiti delle proprie competenze e dotazioni.

L'utilizzo dei dati da parte di altri soggetti pubblici avverrà secondo modalità di cooperazione amministrativa e accesso ai dati già previste, nel rispetto delle norme sulla trasparenza e sulla protezione dei dati personali.

In conclusione, le disposizioni in esame, prevedendo l'accesso e l'utilizzazione, da parte di più amministrazioni, del patrimonio informativo contenuto della Carta nazionale pubblico, presentano externalità positive sul terreno della repressione penale, ma non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 9**, infine, individua le misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi

Il comma 1 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025 ai fini della realizzazione degli interventi attribuiti al Commissario unico ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie espressamente indicati nel comma 1 in esame.

Ai fini del corretto monitoraggio saranno attribuiti specifici CUP.

Con specifico riferimento alla rimozione nonché allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in superficie, si evidenzia che i relativi costi variano in base a diversi fattori, quali:

- la localizzazione dei rifiuti;
- l'identificazione della natura del cumulo di rifiuti, se riconducibili a rifiuti urbani o rifiuti speciali;
- le eventuali caratteristiche di pericolosità (rifiuti urbani pericolosi o rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi). Questa valutazione va ad incidere sui costi relativi alla caratterizzazione dei rifiuti e al successivo trattamento;
- la localizzazione degli impianti di trattamento di destinazione;
- i costi relativi alle analisi;
- i costi relativi alla raccolta intesa quale prelievo (ore uomo, mezzi da utilizzare) che dipende anche dalla quantità dei rifiuti abbandonati;
- i costi del trasporto;
- i costi del trattamento finale.

A titolo esemplificativo sui possibili costi, si riportano i prezzi unitari indicati nella gara di ottobre 2024, CIG B356399D62, bandita, con procedura aperta, dalla Regione Campania per la conclusione di un accordo quadro biennale:

- a. Selezione, caratterizzazione, carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, del materiale derivante da rifiuti solidi urbani indifferenziati, pneumatici fuori uso, scarti di stoffa, materiale plastico e vitreo,



- materiale ingombrante, carcasse di elettrodomestici, vecchi materassi, pezzi di mobili in legno, pezzi di auto, nonché di tutte le altre tipologie di rifiuto non rientranti nelle categorie di cui ai successivi punti b, c, d ed e (compresa la pulizia finale dell'area liberata dai rifiuti) – 200,00 €/ton;
- b. Selezione, caratterizzazione, carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, di terreno vegetale e roccia e di materiale derivante da attività di costruzioni e demolizioni edili, nonché di tutte le altre tipologie di rifiuto affini (compresa la pulizia finale dell'area liberata dai rifiuti) – 50,00 €/ton;
 - c. Selezione, caratterizzazione, carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, dei rifiuti combustibili e pericolosi (guaina bituminosa, vernici, ecc.) – 1.000,00 €/ton;
 - d. Messa in sicurezza preventiva, selezione, caratterizzazione e rimozione del materiale contenente amianto rinvenuto sul terreno o presso immobili di proprietà regionale, eseguita in conformità alle norme vigenti con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione; imballo delle lastre in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, redazione del piano di lavoro, adempimenti e pratiche ASL, redazione piani di sicurezza, indagini, prelievi, analisi, monitoraggi di massa ed ambientali e quant'altro previsto in conformità alla normativa vigente; – 2.000,00 €/ton.
 - e. Carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, di rifiuti organici, biodegradabili di cucine e mense e/o di categoria 3 (sottoprodotti il cui rischio sanitario è minore o addirittura nullo, come gli scarti di macellazione e di pescheria che non possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari destinate al mercato) – 250,00 €/ton;
 - f. Carico con adeguanti mezzi d'opera, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato compreso oneri di conferimento previo caratterizzazione dei seguenti rifiuti: EER 19 13 02 - rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 3 19 13 01 ed EER 19 13 01* - rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose – 1.800,00 €/ton.

Con la misura in esame riveste carattere di priorità assoluta la rimozione di 92 cumuli censiti per un totale di 17.540 tonnellate, di cui al seguente elenco di dettaglio:

Progressivo	Comune	Località	Descrizione a vista dei rifiuti abbandonati	Coordinate Google Maps NORD	Coordinate Google Maps EST	Tonn. stimat e di rifiuti
1	Teverola	Piro	RSU, pneumatici fuori uso, canna fumaria in cemento amianto, attività edilizia e officina meccatronica.	41,003073	14,209849	100
2	Casaluce	Strada Vicinale Piro	RSU, parti di auto, attività edilizia e aut carrozzeria. Volume stimato di circa 45 mc. 8 mc Combusti	41,018261	14,207463	100
3	Giugliano in Campania	Strada Vianini	RSU, rifiuti combustibili, attività edilizie, pneumatici, onduline di eternit. Volume stimato di circa 40 mc. 5 mc Combusti	40,946133	14,15698	80



4	Castel Volturno (AREA PRIVATA)	Seponi	guaina - inerti - ingombranti - RAEE - plastica - pneumatici - onduline fibrocemento.	41,041306	13,962727	20
5	Castel Volturno	via Occidentale	guaina - inerti - ingombranti - rifiuti tessili - plastica - pneumatici - RAEE	41,0194559	13,9716549	20
6	Villa Literno/Giugliano in Campania	SP 131 Trentola-Ischitella	rifiuti combustibili - ingombranti - vetro - plastica etc...	40,9737778	14,1069444	40
7	Villa Literno	sotto Asse Mediano	rifiuti combustibili - ingombranti - inerti etc...	41,00425	14,011222	20
8	Villa Literno	sotto Asse Mediano	ingombranti - inerti - rifiuti tessili - RAEE - plastica.	40,978144	14,0214167	40
9	Casandrino	Via Lavinaio	scarti tessili, plastica, carta, scarti edili, pezzi di auto meccaniche e di carrozzeria Volume stimato di circa 300 mc.	40,925972	14,244357	600
10	Caivano	Via Scotta	auto rubate, pezzi di auto meccaniche e di carrozzeria Volume stimato di circa 100 mc. Combusti	40,94681	14,31729	200
11	Napoli	Via Vicinale Volo dell'Angelo	pneumatici fuori uso Volume stimato di circa 200 mc. Combusti	40,83866	14,18005	400
12	Caivano	località Provinciale Gaudiello	auto rubate, pezzi di auto meccaniche e di carrozzeria Volume stimato di circa 50 mc. Combusti	40,94855	14,32858	100
13	Napoli	Via Mastellone Via Cimitero a Scampia	rifiuti ingombranti, urbani	40,84292	14,32730	200
14	Casoria	Via San Salvatore	rifiuti ingombranti, urbani, estintori	40,899884	14,312886	400
15	Caivano	Via Vicinale Provinciale 87	rifiuti ingombranti, urbani	40,99797	14,32586	100
16	Melito di Napoli	Via Vicinale detta Militello	rifiuti ingombranti, urbani	40,91609	14,24615	200
17	Giugliano in Campania	Cinistrelli/Resit	rifiuti da demolizione, rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non	40,949722	14,121709	100
18	Giugliano in Campania	Via Carrafiello	rifiuti da demolizione, rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non	40,945976	14,080046	100
19	Trecase	Via Pisacane	ingombranti - rifiuti urbani - rifiuti edili - guaine asfalto - R.A.E.E.	40,7876331	14,4355245	30
20	Boscotrecase	Via Argano	ingombranti - rifiuti legnosi - rifiuti edili - R.A.E.E. - rifiuti urbani	40,7877382	14,4522089	10
21	Terzigno	Via Carpitelli	urbani, ingombranti, R.A.E.E., rifiuti edili, p.f.u	40,789172	14,479307	20
22	Terzigno	Via Calamone	Ingombranti - Parti Di Autovetture - Rifiuti Plastici - Rifiuti Urbani - R.A.E.E.	40,787101	14,488374	20
23	Terzigno	Via Vicinale Riserva	cartongesso ammalorato - rifiuti urbani - rifiuti edili - un'autovettura combusta; rifiuti da attività agricole,	40,779669	14,498864	30
24	Terzigno	Via Mauro Vecchio	rifiuti edili, R.A.E.E., rifiuti legnosi, rifiuti plastici, ingombranti, rifiuti ferrosi	40,79865	14,485569	300
25	San Giuseppe Vesuviano	Pianillo	rifiuti speciali derivanti dalla demolizione di autovetture, RAEE, tessili	40,819454	14,524503	100
26	San Giuseppe Vesuviano	Pianillo	Vetro	40,817562	14,526210	60
27	Ottaviano	Cupa San Giovanni	rifiuti tessili	40,849729	14,468703	30
28	Pollena Trocchia	Carcavone/Grottol e	pezzi di auto	40,845460	14,397696	300
29	Massa di Somma	Via Vicinale Monte	pezzi di auto	40,845219	14,389004	300
30	Torre del Greco	Montagnelle 2	residui lavori edile	40,785734	14,430174	20
31	Ercolano	Novelle di Castelluccio	plastica, legno, RAEE	40,835374	14,371538	20
32	Napoli	Viale delle Resistenza	rifiuti ingombranti, urbani, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, carcasse di auto	40,903776	14,228172	10
33	Acerra		scarti di cantina, assimilabili a legno, plastiche varie, buste non trasparenti e piene, porzioni di divani, fascine in plastica di persiane rotte, e scarti di lavorazione di asfalto in consistente quantità, motoria di autovettura, plastiche di interni auto bidoni esausti di olio ed altro	40°56'40.6" N 14°23'59.1" E		150



34	Acerra		carcasce di auto sezionate, depauperate e date alle fiamme	40°56'35.9" N 14°20'49.4" E		100
35	Acerra		rifiuti di vario genere, provenienti da scarti di cantina, assimilabili a legno, plastiche varie, buste non trasparenti e piene, porzioni di divani, fascine in plastica di persiane rotte, e scarti di lavorazione di asfalto in consistente quantità, motori di autovettura, carcasse di auto, plastiche di interni auto bidoni esausti di olio ed altro.	40°55'21.9" N 14°21'49.0" E		150
36	Pignataro M.	diversi punti ai margini della strada in agro di Pignataro Maggiore (CE) adiacente la linea FS e sotto il ponte del cavalcavia della SP 93	diversi cumuli di materiali eterogenei che da anni vengono sistematicamente abbandonati e successivamente dati alle fiamme carcasce di auto sezionate, depauperate e date alle fiamme			150
37	Acerra		carcasce di auto sezionate, depauperate e date alle fiamme	40°55'23.0" N 14°21'42.0" E		150
38	Acerra		rifiuti di vario genere, assimilabili a frigoriferi, plastiche bituminose, secchi di vernici, pneumatici, legno, buste di plastica non trasparenti e piene, scarti di lavorazioni murarie,	40°56'43"N 14°20'50"E		150
39	Acerra		rifiuti di vario genere, accumuli di buste nere, plastiche bituminose, scarti di lavorazione in muratura	40°57'04"N 14°21'07"E		150
40	Acerra		rifiuti di vario genere, provenienti da scarti di cantina, assimilabili a legno, plastiche varie, buste non trasparenti e piene, porzioni di divani, fascine in plastica di persiane rotte, e scarti di lavorazione di asfalto	40°57'15"N 14°21'16"E		150
41	Acerra	Contrada grotta reale.	autovettura apparentemente integra, in posizione rovescio lungo il tratto del fosso di Contrada Grotta reale	40°59'42.4" N 14°22'49.5" E		100
42	Acerra		Auto incendiata e rifiuti vari	40°59'43.3" N 14°22'41.4" E		20
43	Acerra		rifiuti di vario genere, provenienti da scarti di cantina, assimilabili a legno, plastiche varie, buste non trasparenti e piene, porzioni di divani, fascine in plastica di persiane rotte, scarti di lavorazione di asfalto in consistente quantità, plastiche di interni auto	40°56'07.0" N 14°21'49.6" E		150
44	Acerra		rifiuti di vario genere, provenienti da scarti di cantina, assimilabili a legno, plastiche varie, buste non trasparenti e piene, porzioni di divani, fascine in plastica di persiane rotte, scarti di lavorazione di asfalto in consistente quantità, motori di autovettura, plastiche di interni auto	40°56'03.8" N 14°21'46.4" E		150
45	Acerra		rifiuti di vario genere, provenienti da scarti di cantina, assimilabili a legno, plastiche varie, buste non trasparenti e piene, porzioni di divani, fascine in plastica di persiane rotte, e scarti di lavorazione di asfalto in consistente quantità, motori di autovettura, plastiche di interni auto bidoni esausti di olio	40°56'40.6" N 14°23'59.1" E		150
46	Acerra		rifiuti di vario genere, provenienti da scarti di cantina, assimilabili a legno, plastiche varie, buste non trasparenti e piene, porzioni di divani, fascine in plastica di persiane rotte, e scarti di lavorazione di asfalto in consistente quantità, motori di autovettura, carcasse di auto, plastiche di interni auto bidoni esausti di olio	40°55'21.9" N 14°21'49.0" E		150



47	Acerra		carcasce di sezionate e depauperate, inoltre sul sito sono presenti per terra segni di precedenti incendi in quanto hanno lasciato sul suolo tracce nere dovute alla combustione e accumuli di scioglimento di plastiche.	40°56'35.9" N 14°20'49.4" E		150
48	Acerra		rifiuti misti speciali e pericolosi	40°56'01.6" N 14°20'41.1" E		150
49	Acerra		rifiuti misti speciali e pericolosi, come si evince dalle foto rappresentano carcasse di auto, smantellate e depauperate per poi renderle rifiuto combusto. Il fatto è avvenuto nelle prime luci dell'alba del giorno 03.04.2025, le fiamme hanno lesionato e/ o danneggiato l'infrastruttura elettrica e telefonica presente sul sito.	40°55'23.0" N 14°21'42.0" E		150
50	Acerra		spandimento di finto compost	40°59'43"N 14°22'46"E		150
51	Acerra		spandimento di finto compost	40°59'43"N 14°23'01"E		150
52	Acerra		strada di ispezione dei regi lagni trasformata in sito di abbandono rifiuti di varia natura	40°56'46"N 14°20'56"E		500
53	Acerra		strada di ispezione dei regi lagni trasformata in sito di abbandono rifiuti di varia natura	40°59'47"N 14°20'53"E		300
54	Acerra		Area di rispetto dei regi lagni. Sito oggetto di continui sversamenti di rifiuti speciali e e pericolosi. Si sottolinea che il sito nel corso degli anni è stato più volte posto sotto sequestro dalla polizia municipale per incendio doloso. Inoltre, si evidenzia che il sito a partire dal 2016 è stato oggetto di denuncia ufficiale.	40°56'42"N 14°21'01"E		300
55	Acerra		Strada di collegamento tra via Volturmo (ACERRA) e via Cinque Vie (AFRAGOLA). Sito di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi. L'area in oggetto si estende per circa 1 km di strada interpodereale dove si evidenzia, ai lati della strada, amianto sfibrato e guaine bituminose interessate da incendio, oltre alla presenza massiva di rifiuti di ogni genere. Si sottolinea che la predetta area è stata più volte oggetto di sequestro a seguito di incendio. si sottolinea inoltre che la medesima area viene utilizzata per lo smaltimento di veicoli rubati che spesso vengono dati alle fiamme.	40°56'44"N 14°20'52"E		300
56	Acerra		EX CAMPO ROM ABUSIVO - AREA DI SETTEMBRE Area oggetto di smaltimento e interrimento di rifiuti speciali e pericolosi. il sito, nel corso degli anni, è stato più volte oggetto di sequestro da parte della polizia municipale a seguito di incendio di rifiuti.	40°55'22"N 14°21'44"E		150
57	Acerra		EX CAMPO ROM ABUSIVO - CANDELARA Area oggetto di smaltimento e interrimento di rifiuti speciali e pericolosi. il sito, nel corso degli anni, è stato più volte oggetto di sequestro da parte della polizia municipale a seguito di incendio di rifiuti.	40°56'25"N 14°24'21"E		150
58	Acerra		EX CAMPO ROM ABUSIVO - CANDELARA Area oggetto di smaltimento e interrimento di rifiuti speciali e pericolosi.	40°56'25" N14°24'21" E		150
59	Acerra		LOCALITA' AREA DI SETTEMBRE-ACERRA. sito oggetto di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi più volte dato alle fiamme	40°55'35"N 14°21'45"E		150
60	Acerra		CAMPO ROM - PANTANO Area oggetto di sversamento e smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi, più volte dati alle fiamme. Allo stato attuale il sito si presenta con cumuli di rifiuti pronti per essere incendiati.	40°58'19"N 14°23'16"E		150
61	Acerra		EX invaso di via seminario -Acerra: AREA DENOMINATA VASCA DEL PADRE ETERNO. Il sito è stato, negli anni, utilizzato dai fratelli Rosano (proprietari) per l'asportazione di	40°58'19"N 14°23'16"E		150



			terreno per la realizzazione dell'asse di supporto viario ASSE MEDIANO. Asportazione di terreno che ha creato un invaso per una profondità di diversi metri e successivamente riempito di rifiuti speciali e pericolosi.			
62	Acerra		area sotto gestione di ARIN (acquedotto) il sito nel corso degli anni è stato utilizzato per lo sversamento di rifiuti speciali e pericolosi. Sito più volte sottoposto al sequestro a seguito di incendio.	40°57'39"N 14°23'04"E		150
63	Acerra		VIA MURA DI PIOMBO Strada di collegamento dal centro alla periferia della città di Acerra. la strada si estende per circa 2 km di lunghezza. Su ambo i lati (cunette e scarpata) sono presenti rifiuti speciali e pericolosi, unitamente a una massiccia presenza di rifiuti urbani. Il sito è stato più volte oggetto di sequestro a seguito di incendio dei rifiuti.	40°58'02"N 14°23'23"E		300
64	Acerra		area cosiddetta "Località" Porchiera" attualmente rientrante nell'area ASI di Acerra. a partire dal 1999 è stata oggetto di sversamenti e interramenti di rifiuti speciali e pericolosi.	40°59'04"N 14°22'29"E		150
65	Acerra		sito piazzole antistante tmv. acerra sito realizzato nell'emergenza rifiuti per lo stoccaggio provvisorio di balle di rifiuti durato 17 anni " dal 2008 al 2025". sito sottoposto a sequestro per incendio rifiuti sin dall'anno 2012. si evidenzia che il percolato a causa delle griglie otturate è fuoriuscito sui terreni circostanti e nel canale adiacente. fatti denunciati in cds ai fini dell'autorizzazione aia per un nuovo stoccaggio dei rifiuti.	40°58'49"N 14°23'13"E		300
66	Acerra		fondo industriale oggetto di sequestro penale con successiva ordinanza dirigenziale / sindacale del comune di Acerra ai fini della rimozione dei rifiuti e/o bonifica dei rifiuti.	40°59'01"N 14°22'15"E		150
67	Acerra		area sottoposta a sequestro penale per presenza di rifiuti interrati emersi a seguito di scavi.	40°58'56"N 14°22'25"E		150
68	Acerra		discarica Grottareale sito agricolo oggetto di sversamento e interrimento di rifiuti speciali e pericolosi sin dagli anni 2000.	40°59'38"N 14°23'43"E		150
69	Pomigliano d'Arco		rifiuti ingombranti imballaggi in materiali misti pneumatici fuori uso rifiuti combustibili altro	40.53.39 N 14.22.09 E		150
70	Pomigliano d'Arco		legno da costruzione/demolizione paraurti in plastica o altri componenti di auto in plastica Altro	40.54.05 N 14.21.58 E		150
71	Pomigliano d'Arco		rifiuti sotterrati da legna, pericolo di rogo tossico	40.54.05 N 14.21.58 E		150
72	Pomigliano d'Arco		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi sanitari, altri materiali in ceramica (tazze bicchieri	40.53.36 N 14.23.12		150
73	Pomigliano d'Arco		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi sanitari, altri materiali in ceramica (tazze bicchieri	40.53.37 N 14.24.35		150
74	Pomigliano d'Arco		rifiuti urbani non differenziati plastica urbana altro	40.55.13 N 14.24.12 E		150
75	Pomigliano d'Arco		metalli ferrosi da veicoli fuori uso altro	40.55.22 N 14.23.12 E		150
76	Pomigliano d'Arco		rifiuti urbani non differenziati tv e monitor altro	40.55.14 N 14.22.29 E		150



77	Afragola		il sito si trova in Contrada Ferrarese, è rappresentato da un campo ricoperto da vegetazione dove sono stati abbandonati rifiuti speciali inquinanti come inerti e scarti di edilizia, amianto, RAEE (Frigoriferi etc) PFU. Inoltre si stanno eseguendo anche lavori di adeguamento degli scarichi e della strada, per cui per raggiungere il sito di discarica abusiva bisogna passare per i campi.	40°55'29" N 14°20'04" E		150
78	Afragola		il sito si trova nell'area della discarica storica della Scafarella di Afragola (NA), che rientra nelle aree da bonificare, ma non è stata mai bonificata. Consta di una discarica abusiva di rifiuti abbandonati lungo i campi, coltivati e ai margini della strada, rappresentati da Rifiuti Speciali, RAEE (come frigoriferi, materiali e parti di automobili, videocassette e parti elettroniche, stampanti e pc etc) Rifiuti speciali come PFU, inerti di edilizia di ogni genere, tessuti e 79indumenti usati, materiali agricoli come strumenti di irrigazione. I terreni intorno sono coltivati e nel momento della nostra segnalazione in piena attività.	40°55'38" N 14°20'46" E		150
79	Frattamaggiore		la zona D2 di Frattamaggiore risulta essere oggetto di sversamenti ed abbandono di rifiuti da anni, essendo tra le poche aree non cementificate della Città stessa. In particolare, nella zona di via Vicinale Siepe Nuova si sono riscontrati rifiuti abbandonati all'interno dei canali, con il conseguente deterioramento dell'ambiente e possibile rischio di contaminazione delle falde acquifere, oltre alla compromissione del paesaggio e dell'habitat locale.			150
80	Gricignano d'Aversa		segnalazioni generiche di abbandoni			150
81	Casal di Principe		varie segnalazioni mancano dati geografici			300
82	Caivano		lungo la strada suddetta e specie nella parte finale vi è la presenza di un gran quantità di varie tipologie di rifiuti. Essi sono sversati illegalmente da parte di ignoti e accatastati in maniera da formare il letto di combustione, da cui si può produrre un potenziale rogo tossico. i rifiuti sono costituiti da cartoni, vetro, masserizie, scarti di lavorazioni edili, rifiuti urbani, materiali speciali, pneumatici, vernici, plastica, guaine bituminose, bidoni di metallo e di plastica, sacchi con pezzi di carrozzeria, lattine di bibite di varia natura, cassoni di plastica da trasporto merce, rifiuti ingombranti (divani vecchi).	STRADA DEI REGI LAGNI CAIVANO		300
83	Caivano		• problematica campi nomadi e gestione illecita di rifiuti; • fondo di proprietà di Falco Angelo (adiacenze campo nomadi via Cinquevie Loc. Padragone); • fondo di proprietà comunale (Area intermedia tra ex villa Moccia e Campo Nomadi); • fondo De Chiara Pietro, retrostante il campo nomadi (oggetto di Ordinanza Sindacale e sentenza del TAR); • fondo Capece (oggetto di Ordinanza Sindacale e sentenza del Tar);			500
84	Caivano		in prossimità dell'area della cappella San Giorgio, situata nella frazione di Pascarola (Caivano), vi è la presenza di un gran quantità di varie tipologie di rifiuti. essi sono sversati illegalmente da parte di ignoti e accatastati in maniera da formare il letto di combustione, da cui si può produrre un potenziale rogo tossico. i rifiuti sono costituiti da: masserizie, scarti di lavorazioni edili, una carcassa di auto, rifiuti urbani, plastica, guaine bituminose, secchi di			200



			plastica, sacchi con pezzi di carrozzeria, lattine di bibite di varia natura, rifiuti ingombranti (divani usurati e/o vecchi).			
85	Marcianise		località Borgo Chiacchio, rogo tossico di rifiuti indifferenziati sversati probabilmente da azienda che lavorano illegalmente. La discarica insiste su un terreno adibito a coltivazioni	41.01354 14.15510		150
86	Marcianise		località Borgo Chiacchio, rifiuti speciali pericolosi e non, sversati probabilmente da azienda che lavorano illegalmente. La discarica insiste su un terreno adibito a coltivazioni. La discarica si trova a cento metri dalle prime civile abitazioni	41.024390 14.276365		150
87	Marcianise		località Borgo Chiacchio, rifiuti speciali pericolosi (pneumatici e guaina bituminosa), sversati probabilmente da aziende che lavorano illegalmente. La discarica insiste sotto i piloni dello scalo merci e in caso di incendio causerà danni strutturali al tratto ferroviario.	41.005674 14.162140		150
88	Marcianise		località area ring verde, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di ogni tipologia, anche scarti di lavorazioni edili, sversati probabilmente da aziende che lavorano illegalmente. La discarica insiste nei pressi dell'area denominata "ring verde" a ridosso di un laghetto con una discreta fauna.	41.016222 14.2827		150
89	Marcianise		accumulo di rifiuti dalla metà degli anni '90, una delle prime emergenze rifiuti, di materiale indifferenziato per una quantità pari a circa 2500 mc. Il sito insiste su una porzione di terreno confinante con altri terreni adibiti a coltivazioni. Più negli anni è stato annunciato dalla regione Campania e dai vari amministratori locali dello stanziamento di fondi per la rimozione e la relativa bonifica, ma a oggi nulla è cambiato.	41.014576 14.27068		3000
90	Marcianise		Via Giotto, realizzazione di una scuola comunale avviata negli anni '70 e mai completata, oggi è una discarica a cielo aperto che accoglie diverse tipologie di rifiuti. La struttura è stata abbandonata negli anni dalle varie amministrazioni succedutesi.	41.012293 14.171189		150
91	Giugliano in Campania		segnalazione di accumuli di rifiuti sul territorio comunale			200
92	Arzano		segnalazione di accumuli di rifiuti sul territorio comunale			200
TOTALE						17.540

Ai fini dell'attuazione della disposizione il Commissario potrà in essere una serie di procedure ad evidenza pubblica di urgenza con dimidiazione dei termini, o ricorsi *in house*, che permetteranno di poter contrattualizzare e rendere operativi gli aggiudicatari nel massimo in 45 giorni in ragione degli speciali poteri di deroga sulle tempistiche riconosciuti al Commissario, al fine intervenire e garantire i citati smaltimenti con urgenza ed immediatezza. L'assegnazione, tuttavia, risulta fondamentale al fine di poter indicare la fonte di finanziamento prima della indizione delle citate procedure d'urgenza ad evidenza pubblica; le relative risorse saranno conseguentemente impegnate entro il corrente anno. Ai sensi del comma 2, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025- 2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserve speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che reca le necessarie disponibilità.

Ai sensi del comma 3, si prevede che il Commissario unico assicuri la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e il potere di recupero delle somme spese nei confronti degli obbligati; a tal fine, al



Commissario unico sono attribuiti i poteri di cui agli articoli 192, comma 3, e 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Fermo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Commissario potrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili agli ambiti di intervento del Commissario ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 25 del 2025.

Per l'esercizio di poteri di ordinanza nonché per l'esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati (articolo 192, comma 3, e articolo 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006), trattandosi di attività amministrative che rientrano nelle competenze della struttura commissariale, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si specifica che le somme spese oggetto di interventi di recupero nei confronti dei soggetti responsabili attengono agli interventi oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

L'articolo 10 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operando nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilità speciale aperte e prorogate per il periodo successivo alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

La proroga dello stato di emergenza prevista dall'**articolo 11** è volta a consentire la prosecuzione dell'azione commissariale e avverrà nei limiti delle risorse già finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

06/08/2025

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2025.

Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. « Terra dei fuochi »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l'incolumità delle persone, compromettendo altresì la salubrità dell'ambiente;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contributo di assistenza per l'autonoma sistemazione dei soggetti evacuati nelle zone colpite da gravi eventi calamitosi, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di prorogare lo stato di emergenza in alcune zone della Regione Marche colpite da eccezionali eventi calamitosi verificatisi dal giorno 15 settembre 2022;

Vista l'esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro della difesa e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e il Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 212, dopo il comma 19-*bis* è aggiunto il seguente:

« 19-*ter*. Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni. »;

b) all'articolo 255:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisette mila euro. »;

3) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *f-bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-*bis* e 232-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro. »;

4) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-*bis* può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-*bis* è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria. »;

5) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Abbandono di rifiuti non pericolosi »;

c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti:

« Art. 255-*bis* (*Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari*)
– 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 255-ter (*Abbandono di rifiuti pericolosi*) – 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi. »;

d) all'articolo 256:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: «è punito:» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.»;

1.2) le lettere a) e b) sono abrogate;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-*bis*, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. »;

3) il comma 2 è abrogato;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattordecies*, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. »;

5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-*bis*, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea

al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. »;

6) al comma 4, le parole: « di cui ai commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis, »;

7) al comma 5, le parole: « di cui al comma 1, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro »;

e) all'articolo 256-bis:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1. »;

2) il comma 3 è abrogato;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà. »;

4) al comma 4, le parole: « il fatto di cui al comma 1 è commesso » sono sostituite dalle seguenti: « i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi »;

5) al comma 6, il primo periodo è soppresso;

f) all'articolo 258:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: « da duemila a diecimila euro » sono sostituite dalle seguenti: « da quattromila a ventimila euro »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi. »;

3) al comma 4, secondo periodo, le parole: « la pena dell'articolo 483 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « la pena della reclusione da uno a tre anni »;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. »;

g) all'articolo 259:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Spedizione illegale di rifiuti »;

h) dopo l'articolo 259 sono inseriti i seguenti:

« Art. 259-bis (*Aggravante dell'attività di impresa*) – *1.* Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 259-ter (*Delitti colposi in materia di rifiuti*) – *1.* Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa,

le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. ».

Articolo 2.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 131-*bis*, terzo comma, dopo il numero 4-*bis*) è aggiunto il seguente:

« 4-*ter*) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-*ter*, 256, commi 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis*, e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

b) all'articolo 452-*sexies*:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. »;

2) il terzo comma è abrogato;

c) all'articolo 452-*quaterdecies*, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. ».

Articolo 3.

(Modifiche all'articolo 382-bis del codice di procedura penale)

1. All'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-*bis*, 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

Articolo 4.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il numero: « 353-*bis*, » sono inseriti i seguenti: « 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies*, » e le parole: « nonché ai delitti previsti dal testo unico » sono sostituite dalle seguenti: « nonché in ordine ai delitti previsti dagli articoli 255-*bis*, 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai delitti previsti dal testo unico ».

Articolo 5.

(Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « di cui agli articoli 603-*bis*, 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies*, 603-*bis*, 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

Articolo 6.

(Modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. All'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a*), la parola: « duecentocinquanta » è sostituita dalla seguente: « quattrocento »;

2) alla lettera *b*), le parole: « da quattrocento a ottocento quote » sono sostituite dalle seguenti: « da seicento a novecento quote »;

3) alla lettera *d*), le parole: « da trecento » sono sostituite dalle seguenti: « da quattrocentocinquanta »;

4) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

« *e*) per la violazione dell'articolo 452-*sexies*, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma; »;

5) dopo la lettera *e*) sono inserite le seguenti:

« *e-bis*) per la violazione dell'articolo 452-*septies*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-ter) per la violazione dell'articolo 452-*terdecies*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione dell'articolo 452-*quaterdecies*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma; »;

b) al comma 1-*bis*, le parole: « al comma 1, lettere *a*) e *b*) » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1, lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *e-quater*) » e le parole: « , per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera *a*) » sono soppresse;

c) al comma 2:

1) dopo la lettera *a*) sono inserite le seguenti:

« *a-bis*) per il reato di cui all'articolo 255-*bis*, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-*ter*:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote; »;

2) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-*bis*) per la violazione dei commi 1-*bis*, primo periodo, e 3-*bis*, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; »;

3) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

« b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; »;

4) alla lettera e), le parole: « da centocinquanta a duecentocinquanta quote » sono sostituite dalle seguenti: « da trecento a quattrocentocinquanta quote »;

5) la lettera f) è abrogata;

d) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi. »;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. ».

Articolo 7.

*(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)*

1. Al codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) fuori dai casi di cui all'articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti; »;

2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

«f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento; »;

b) all'articolo 201, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-quater. Le disposizioni del comma 5-ter si applicano altresì per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati. ».

Articolo 8.

*(Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura)*

1. A tutela e salvaguardia dell'ambiente, della salute e delle produzioni agroalimentari, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione finalizzate all'accertamento delle violazioni previste dagli articoli 255, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies del codice penale, al fine della rilevazione di eventuali variazioni morfologiche e chimico-fisiche dei suoli, è possibile avvalersi, anche, dei dati, delle rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto nella Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Articolo 9.

*(Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino
ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi)*

1. Al fine di consentire al Commissario unico di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, di realizzare gli

interventi di cui al medesimo comma 5, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserve speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al comma 1.

3. Al Commissario sono attribuiti i poteri di cui agli articoli 192, comma 3, e 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi incluso l'esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati.

Articolo 10.

(Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi)

1. All'articolo 22-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole «e alla richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e, in caso di maturata scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, all'avvenuta richiesta dei medesimi per la concessione del medesimo contributo per la ricostruzione».

Articolo 11.

(Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche)

1. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «17 settembre 2025» sono sostituite da quelle «31 dicembre 2025».

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0158120